




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi
Ufficio del Bilancio

Documento n. 5 - 2018

Norme per il censimento e la catalogazione dei beni immobili di proprietà
delle pubbliche amministrazioni siciliane

Emendamento 1R- Nota di lettura

XVII Legislatura
6 febbraio 2018



L'Ufficio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Studi

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4370- fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

DDL 29

Emendamento 1R

Nota di lettura

L'emendamento n. 1R, a firma dell'on. Aricò, prevede l'introduzione di un obbligo già esistente in materia di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. L'intera disciplina è dettata dal codice delle leggi antimafia, dlgs 159 del 2011, che all'art. 48 individua il procedimento di destinazione dei beni citati.

In particolare, l'articolo prescrive che i beni oggetto di confisca vengano trasferiti al patrimonio dello Stato e possono essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

Inoltre, prevede che la mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali.

Alla luce di tali elementi si rileva che l'emendamento proposto non è ammissibile in quanto contiene una previsione già vigente e, inoltre, riguarda materia di potestà statale, quale quella contenuta nel predetto codice.